



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
 Prot. DVA - 2010 - 0015489 del 16/06/2010



contro l'inquinamento

"Coordinamento di Cittadini ed Associazioni di Taranto"

per l'occasione tutti domiciliati presso:

AIL - Sezione di Taranto
 Via De Cesare n.3, 74123 Taranto
 Tel. 099 4533289 - Fax 099 4528821

ail.taranto@ail.it
biagio.demarzo@ingpec.eu

Prot. AIL/PEC n. 03/10

Taranto, 16 giugno 2010

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
 Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 ROMA
 all'attenzione del **dott. Giuseppe Lo Presti**

anticipata al FAX 06/57225068 e aia@pec.minambiente.it

pc Presidente Regione Puglia
 Assessore all'Ambiente Regione Puglia
 Presidente della Provincia di Taranto
 Sindaco di Taranto
 Sindaco di Statte
 Direttore Generale ARPA Puglia
 ISPRA ex APAT (c.a. Ing. Alfredo Pini)
 Procuratore della Repubblica di Taranto



OGGETTO: AIA Ilva Taranto ed altri - Osservazioni del "pubblico interessato" - Attuali emissioni di Benzo(a)Pirene oltre i limiti di legge

E' pervenuta ad "ALTAMAREA contro l'inquinamento - Coordinamento di Cittadini ed Associazioni di Taranto" la nota prot. n. DVA - 2010 - 0012398 del 15/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (altrimenti detto MATTM), che si allega in copia per gli Enti qui in indirizzo per conoscenza. Tale nota rappresenterebbe la risposta del Ministero alle pressanti sollecitazioni di ALTAMAREA di cui alla nota prot. AIL n. 361/10 del 5/5/2010, a suo tempo inviata anche agli Enti qui in indirizzo per conoscenza.

Nella suddetta nota del 5/5/2010 ALTAMAREA, in sintesi, ha evidenziato che:

- a) negli anni 2008 e 2009 i livelli di Benzo(a)Pirene nell'area urbana di Taranto hanno superato i limiti di legge a causa delle emissioni di B(a)P ascrivibili, per la gran parte, alla cokeria dell'Ilva di Taranto;

dm

- b) l'estrema pericolosità del B(a)P per la salute dei cittadini e dei lavoratori impone provvedimenti immediati;
- c) la responsabilità politica ed amministrativa del ritardo nel rilascio o diniego dell'AIA all'Ilva di Taranto è in prevalenza del MATTM e, per esso, oltre che dei vertici politici ed amministrativi che si sono succeduti nel tempo, anche dello specifico "Responsabile del procedimento", con riserva di chiamare i suddetti responsabili a rispondere del proprio operato innanzi all'organo giurisdizionale.

Rispetto alla risposta del MATTM del 15/5/2010, ALTAMAREA ribadisce quanto segue.

1. Sulla urgenza di affrontare la criticità delle emissioni di B(a)P dalla cokeria di Ilva Taranto, codesto Ministero ha messo in campo la nota prot. n. 18611 del 16.4.2010 di ARPA Puglia che *"ha richiamato l'attenzione della Regione Puglia sull'obbligo di adottare le misure necessarie a ricondurre i livelli di inquinanti al valore obiettivo fissato dalla legge entro il 31.12.2012"*. Nel riprendere tale riferimento codesto Ministero, allora non a conoscenza della precisazione/rettifica di ARPA Puglia di cui alla nota prot. 0020345 del 27/04/2010 qui allegata ancora una volta, ha sorprendentemente ignorato la nota DSA - 2008 - 0022090 in data 07.08.08 del Ministero dell'ambiente Direzione Generale della Salvaguardia Ambientale, pur citata nella nota di ALTAMAREA del 5/5/2010. In particolare, il Direttore Generale ing. Bruno Agricola scriveva: *"Il D. Lgs 152/2007, art. 10, comma 2, per i livelli di B(a)P (NdR: Benzo(a)Pirene) nelle aree urbane elencate nell'allegato III al Decreto Ministeriale del 25 novembre 1994, in cui rientra anche il Comune di Taranto, fa salvo l'obiettivo di qualità riportato nell'allegato IV di tale decreto, secondo il quale il valore medio annuale di 1 ng/mc definito per il B(a)P doveva essere rispettato già a partire dal 1 gennaio 1999."* Per il B(a)P nell'area urbana di Taranto si tratta, quindi, di obiettivo di qualità da rispettare fin dal 1 gennaio 1999 e non di valore obiettivo fissato dalla legge entro il 31.12.2012 come originariamente sostenuto da ARPA Puglia. La differenza non è di poco conto, specialmente nei confronti dell'AIA: il valore obiettivo non ha valore cogente mentre l'obiettivo di qualità ha valore cogente, cioè inderogabile, che non può essere modificato da nessun accordo e deve essere rispettato comunque e ad ogni costo, adottando le migliori tecniche in assoluto, senza limiti di costo, fino a giungere alla chiusura degli impianti nel caso in cui non si riuscisse in nessun modo a rispettare l'obiettivo di qualità.
2. Quanto ai provvedimenti da prendere, avendo ARPA Puglia definitivamente accertato che la stragrande quantità di B(a)P proviene dalla cokeria di Ilva Taranto, le prescrizioni AIA per la cokeria di Ilva Taranto andranno definite nel rispetto del suddetto obiettivo di qualità e in sinergia con i provvedimenti che nel frattempo stabilirà la Regione Puglia, provvedimenti sollecitati da ALTAMAREA nella Diffida al Presidente della Regione Puglia prot. AIL n. 384/10 datata 21/5/2010 inviata per conoscenza anche a codesto Ministero. Le prescrizioni AIA per la cokeria devono rimarcare la differenza tra obiettivo di qualità e valore obiettivo, ponendo particolare attenzione alla definizione di "norma di qualità ambientale" da rispettare assolutamente sulla base delle norme citate nella Diffida del 21/5/2010 da ritenere parte integrante di queste "osservazioni del pubblico" e che qui si intende completamente richiamata ad ogni



effetto, soprattutto per le specifiche implicazioni nel procedimento AIA li chiaramente spiegate.

In altre parole, relativamente al Benzo(a)Pirene le prescrizioni AIA per la cokeria di Ilva Taranto devono imporre la riduzione delle emissioni in maniera che la quantità di quell'inquinante che arriva alle centraline dell'area urbana sia inferiore all' "obiettivo di qualità" di 1 ng/mc quale "norma di qualità ambientale", vietando il funzionamento della cokeria dell'Ilva di Taranto nelle attuali condizioni ed imponendo l'arresto totale della produzione di coke, ove immediati provvedimenti tecnici e/o gestionali, adottati da Ilva e verificati nei risultati da ARPA Puglia, non riescano ad abbattere il B(a)P al di sotto del limite di 1,0 ng/mc nell'area urbana di Taranto.

A tal proposito ALTAMAREA ritiene irrinunciabile anche la prescrizione sui sistemi di monitoraggio e controllo degli inquinanti in base alla quale la strumentazione di monitoraggio degli inquinanti - anche se con costi di acquisto e gestione a carico di Ilva - sia installata, come hardware e come software, sotto la inderogabile supervisione di ARPA Puglia e che tutta la linea di comunicazione digitale sia effettuata sotto il controllo dell'Agenzia in modo da escludere ogni manomissione e/o alterazione della rilevazione e trasmissione telematica dei dati stessi. Ilva non deve detenere alcuna password di "accesso di amministrazione" ai dati rilevati e la comunicazione dei dati al Sindaco deve essere effettuata da ARPA Puglia, senza alcuna mediazione dell'Azienda che possa portare ad una riscrittura o rielaborazione di dati. L'unico accesso ai dati da parte dell'azienda potrà essere "in lettura" senza "administration password". Nessun dato deve transitare sui server Ilva e la trasmissione dei dati deve avvenire su cavi e computer gestiti esclusivamente da ARPA Puglia, scavalcando completamente il sistema informativo e telematico Ilva per giungere solo sul sistema informativo e telematico ARPA Puglia. L'Ilva, infine, riceverà i dati dal sistema informativo di ARPA Puglia e li acquisirà, e NON VICEVERSA. Il sistema di trasmissione e gestione dei dati sull'inquinamento deve cioè essere **COMPLETAMENTE** affidato al controllo di ARPA Puglia.

Sulla installazione hardware e software della strumentazione di monitoraggio e controllo degli inquinanti e sul relativo collaudo va fatto un verbale con la descrizione precisa di chi ha "accesso di amministrazione" al sistema, anche da remoto.

Per meglio far comprendere l'importanza e l'inderogabilità di tale prescrizione, si citano, ad esempio, i "Rapporti di prova" sugli IPA in cokeria nel 2007 presentati dall'Ilva nelle ultimissime integrazioni: essi mostrano una situazione impiantistica ed emissiva "idilliaca", incompatibile con le considerazioni delle specifiche BREF e soprattutto con le rilevazioni effettuate da ARPA Puglia nel 2008 e 2009 nella centralina del rione Tamburi di Taranto.

3. Quanto alle responsabilità generali, ALTAMAREA sottolinea che ai vertici politici ed amministrativi del MATTM competeva il compito di far sì che le aziende italiane, per continuare ad esercire gli impianti, fossero dotate di AIA entro il 30 ottobre 2007, termine mai modificato dalla Commissione e dal Parlamento europei. A quella data, invece, nessuna delle aziende soggette ad AIA di responsabilità MATTM (tutte le grandi aziende) è stata in possesso di AIA. Per tale inadempienza l'Italia è stata ripetutamente sanzionata dalla CE, con danno e



beffa dei cittadini costretti a subire l'inquinamento e a pagare loro, attraverso le tasse, le multe comminate allo Stato.

Il funzionamento della Commissione centrale IPPC/AIA, preposta all'istruttoria tecnica di ciascun procedimento AIA, è strettamente connesso con le inadempienze politiche ed amministrative dei Ministeri preposti:

- si è consentito a quasi tutte le aziende di presentare all'ultimo minuto la domanda di AIA;
- la Corte dei Conti solo un paio di mesi prima della scadenza del 30 ottobre 2007 ha registrato il nuovo Decreto del Ministro dell'ambiente di nomina della Commissione IPPC/AIA;
- si è applicata la logica dello spoil system nella nomina della Commissione IPPC/AIA che è stata cambiata in coincidenza di ogni cambio di Governo, nonostante che si trattasse di un organismo squisitamente tecnico, che dovrebbe procedere nei suoi compiti indipendentemente dal colore politico del Governo;
- il Ministero dello Sviluppo Economico solo pochi giorni prima della scadenza del 30 ottobre 2007 ha fissato la cosiddetta tariffa IPPC, il cui mancato pagamento da parte delle imprese vietava l'avvio dell'istruttoria;
- tutti hanno operato come se fosse tecnicamente possibile concludere seriamente e contemporaneamente la procedura di tutte le AIA italiane in quel poco tempo rimasto, fornendo così il più grande alibi alle aziende in ritardo nell'adeguamento alle norme di legge sull'inquinamento;
- il Presidente della Repubblica ha dovuto firmare il Decreto Legge n. 180 del 30 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2007, recante l'incredibile motivazione di *"straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine massimo di legge che le amministrazioni competenti devono assegnare per l'attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale negli impianti esistenti per i quali tale autorizzazione è concessa"*, questo dopo che erano trascorsi ben 11 anni dall'emanazione della Direttiva europea 61/96/CE che fissava quel termine massimo entro il 30 ottobre 2007. Il Decreto Legge 180/2007, comunque, non ha salvato l'Italia dalle procedure di infrazione da parte dell'UE;
- il "Responsabile del Procedimento" è responsabile anche del fatto che gli organismi tecnici, di nomina ministeriale, preposti all'istruttoria rispettino tutte le norme in vigore, senza indebite interpretazioni;
- il "Responsabile del Procedimento" è anche un alto Dirigente del MATTM e, in tale veste, avrebbe dovuto adoprarsi affinché tutte le attività connesse con l'AIA, incluso quelle propedeutiche della Commissione IPPC/AIA, rispettassero l'obbligo della scadenza del 30 ottobre 2007;
- non è consentito a nessuno di schermarsi dietro la "obiettiva complessità dello stabilimento Ilva di Taranto", che è in esercizio da oltre quaranta anni ed è riconosciuto come il più grande insediamento siderurgico europeo.

Si coglie l'occasione per commentare la sorprendente nota DIR/28 del 16 aprile 2010 di Ilva Stabilimento di Taranto nella parte in cui invoca di "fermare l'orologio al 5 dicembre 2006", data del Rapporto della Segreteria Tecnica predisposta da codesto Ministero. Tale richiesta è una chiara manifestazione di debolezza e di crisi.



Sul piano formale quella richiesta andrebbe respinta perché pretenderebbe che nelle prescrizioni AIA si prescindesse dagli esiti della consultazione degli Enti interessati e dalle "osservazioni del pubblico interessato", il che sarebbe gravissimo e renderebbe assolutamente illegittima l'AIA.

Sul piano dei contenuti, per respingere quella richiesta sarebbe sufficiente rispiegare ad Ilva lo scopo della Segreteria Tecnica fissato nel Decreto di nomina della Segreteria Tecnica. Codesto Ministero, inoltre, potrebbe illustrare ad Ilva, ove non lo avesse già fatto, le "inadempienze aziendali" rispetto al Rapporto Tecnico Finale della Segreteria Tecnica ed al Rapporto della Commissione ministeriale sulla sicurezza in stabilimento e le omissioni, errori e criticità negli elaborati tecnici aziendali a corredo della domanda di AIA, il tutto evidenziato dal raggruppamento di Associazioni, Comitati e Cittadini di Taranto e trasmesso a codesto Ministero con raccomandate A.R. di agosto e settembre 2007. A conclusione dell'esame della documentazione originariamente presentata da Ilva Taranto per chiedere l'AIA, il "pubblico interessato" di Taranto scrisse: *"Le Criticità e le omissioni nella documentazione configurano un monumento alla supponenza di un'Azienda di rilievo internazionale consapevole di avere "buoni argomenti" per andare avanti per la sua strada, potendo trascurare impunemente norme, prescrizioni, raccomandazioni e impegni sottoscritti ed operare nel territorio con il piglio e l'indifferenza del Colonizzatore."* *"L'ing. Emilio Riva, orgoglioso fondatore del Gruppo, per rispettare fama e prestigio ottenuti in cinquanta anni di successi imprenditoriali, ora deve vincere la sfida di continuare a produrre acciaio a Taranto nel rispetto delle norme, in tutti i campi."*

Per dimostrare che il "pubblico interessato" aveva visto giusto, basterebbe confrontare la documentazione presentata originariamente da Ilva e la enorme mole di chiarimenti, integrazioni, sostituzioni, ecc. prodotte da Ilva nel corso di oltre due anni di "istruttoria" da parte della Commissione IPPC/AIA.

Occorrerebbe sottolineare, infine, che il Gestore di Ilva Taranto, relativamente alla domanda di AIA corredata degli elaborati tecnici, ha assunto la responsabilità di affermare e firmare di *"essere edotto di quanto riportato nella <Guida alla compilazione della domanda di AIA> e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità"*.

ALTAMAREA vigilerà per far sì che nel rilascio o diniego dell'AIA a Ilva Taranto le norme in vigore vengano rispettate con il massimo del rigore, impedendo interpretazioni di comodo e, se del caso, promuovendo sanzioni per i responsabili di inadempienze. Distinti saluti.

Per

"ALTAMAREA contro l'inquinamento - Coordinamento di Cittadini ed Associazioni di Taranto"

Il Responsabile AIL/PEC
Dott. Ing. Biagio De Marzo

Il Presidente della Sezione AIL di Taranto



AIL
Associazione Italiana contro le Leucemie
LA PRESIDENTE
G. R. Andria